COMUNE DI MALO

PROVINCIA di VICENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI COMUNALI

Articolo 1 - FINALITÀ

- 1. Il presente regolamento detta i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, da parte del personale dipendente, ai sensi dell'art. 53 del DLgs n. 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012 rispondendo alla necessità di escludere casi di incompatibilità, di diritto e di fatto o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che ne pregiudichino l'esercizio imparziale dei compiti.
- 2. Per "incarico" si intendono le prestazioni svolte dal dipendente al di fuori del rapporto di lavoro con l'ente a favore di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, su commissione di terzi o anche su iniziativa del dipendente, per le quali prestazioni siano previsti compensi.
- 3. Tra i dipendenti cui si riferisce il presente Regolamento sono ricompresi anche quelli con qualifica dirigenziale (se presenti nella dotazione organica).

Articolo 2 - DIVIETO

1. Al personale dipendente è fatto divieto di svolgere qualunque attività che non sia conciliabile con i doveri d'ufficio e l'immagine e il prestigio dell'ente.

Articolo 3 - DIPENDENTI A TEMPO PIENO O CON PART TIME SUPERIORE AL 50%

- 1. Ai dipendenti a tempo pieno o con part- time superiore al 50% è fatto divieto di svolgere le seguenti attività:
- a) commerciali e industriali;
- b) libero professionali e di consulenze esterne con caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità, nonché di consulenze o collaborazioni che consistano in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionali;
- c) assunzione alle dipendenze di privati o di pubbliche amministrazioni, salvi il ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004 e le previsioni di cui all'articolo 92 del DLgs n. 267/2000 ;
- d) espletamento di cariche nei consigli di amministrazione o nei collegi sindacali in società costituite a fine di lucro;
- e) incarichi che interferiscono con le esigenze di servizio;
- f) incarichi che concretizzano occasioni di conflitto di interessi con l'ente;
- g) incarichi che ne pregiudicano l'imparzialità e il buon andamento;
- h) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso con l'ente contenziosi o procedimenti volti a ottenere o che abbiano già ottenuto l'attribuzione di sovvenzioni o sussidi o ausili finanziari, ovvero autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso da parte dell'Amministrazione stessa:
- i) incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi all'ente o da soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura cui è assegnato svolga attività di controllo, di vigilanza e ogni altro tipo di attività ove esista un interesse da parte dei soggetti conferenti;
- l) incarichi esterni di natura professionale ai dipendenti comunali, iscritti ad albi professionali che esercitino, in quanto in servizio a tempo parziale, una libera professione;
- m) incarichi tecnici previsti dal d.lgs. 163/06 per la realizzazione di opere pubbliche, comprese le opere di urbanizzazione, da realizzarsi nel territorio dell'ente o per le quali lo stesso abbia rilasciato o abbia ricevuto istanza di rilascio di autorizzazioni comunque denominate o infine per le quali l'ente abbia concesso finanziamenti.
- 2. A tali dipendenti può essere concessa l'autorizzazione allo svolgimento dei seguenti incarichi,

sempre che gli stessi abbiano un carattere occasionale e che ne consegua una crescita della professionalità:

- a) professionali di consulenza tecnica o professionale in genere;
- b) direzione, coordinamento lavori, collaudo e manutenzione opere pubbliche (salvo quanto previsto dal comma precedente)
- c) partecipazione a consigli di amministrazione, a collegi sindacali o dei revisori dei conti di amministrazioni pubbliche e di società miste a maggioranza pubblica;
- d) attività di docenza;
- e) partecipazione a commissioni di appalto, di concorso;
- f) partecipazione a commissioni, comitati, organismi istituiti e operanti presso enti pubblici;
- g) attività di arbitrato;
- h) attività di rilevazione indagini statistiche;
- i) incarico di Commissario ad acta;
- l) espletamento di cariche sociali in società cooperative o società agricole a conduzione familiare;
- m) esercizio dell'attività di amministratore di condomini, di residenza o nei quali il dipendente è titolare di proprietà;
- 3. I dipendenti in part time fino al 50% possono svolgere attività professionali e di lavoro subordinato nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 2, fermo restando il vincolo di comunicazione all'ente.

Articolo 4 - L'AUTORIZZAZIONE

- 4.1 Richiesta di autorizzazione
- 4.1.1. L'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 3, 2° comma, deve essere richiesta all'Amministrazione Comunale dai soggetti pubblici o privati che intendano conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.
- 4.1.2. La richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione, redatta in conformità all'allegato modulo (All.
- 1), deve essere inoltrata ai soggetti competenti, deve contenere le seguenti informazioni:
- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) il soggetto che eroga il compenso;
- c) il luogo dello svolgimento;
- d) la durata;
- e) il compenso lordo previsto;
- f) la dichiarazione di non interferenza con l'attività ordinaria;
- 4.2 Iter procedurale e soggetti competenti all'autorizzazione
- 4.2.1. L'autorizzazione deve essere rilasciata per ogni singolo incarico;
- 4.2.2. Il committente o il personale dipendente interessato deve presentare la richiesta di autorizzazione indirizzandola al Sindaco, al servizio personale e al responsabile del settore di appartenenza, con il contenuto di cui all'art. 4.1 del presente regolamento.
- 4.2.3.Le singole richieste di autorizzazione all'esercizio di incarichi, dovranno essere valutate per i dipendenti dai titolari di posizione organizzativa ed informato il responsabile per la prevenzione della corruzione e per i titolari di posizione organizzativa dal Segretario Comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, secondo i seguenti criteri:
- a) se l'espletamento dell'incarico, già prima della legge n. 190 del 2012 possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'amministrazione e, quindi, con le funzioni, strumentali agli interessi stessi, assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza;
- b) la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza (che dovrà comunque non solo essere svolto fuori dall'orario di lavoro, ma pure compatibilmente con le esigenze di servizio), nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente, interpellando eventualmente a tal fine il responsabile dell'ufficio di appartenenza, che dovrà esprimere il proprio parere o assenso circa la concessione dell'autorizzazione richiesta;

- c) la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione sull'impegno derivante dall'orario di lavoro ovvero l'impegno complessivo previsto dallo specifico rapporto di lavoro, con riferimento ad un periodo determinato;
- d) la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti sono caratterizzati da una particolare intensità di impegno;
- e) specificità attinenti alla posizione del dipendente stesso (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in relazione all'insufficiente rendimento, livello culturale e professionale del dipendente);
- f) corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell'incarico esterno a lui affidato.
- 4.2.4. Nell'effettuare la valutazione l'organo competente assume, tra l'altro, il compenso pattuito a indice di gravosità dell'impegno, e verifica l'eventuale contemporaneo svolgimento di ulteriori incarichi già autorizzati.
- 4.2.5. L'insieme degli incarichi autorizzati non potranno comportare annualmente un compenso lordo superiore a 1/5 (un quinto) del trattamento economico fondamentale lordo spettante, fermo restando il carattere di occasionalità dei singoli incarichi. Sono fatti salvi gli incarichi autorizzati per i fini di cui all' l'art. 14, c.1 del CCNL 22.01.2004 che prevede la possibilità di utilizzare personale assegnato da altri Enti per periodi predeterminati e l'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 311/2004 nel quale è previsto che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;
- 4.3 Rilascio dell'autorizzazione
- 4.3.1 Le richieste vengono rilasciate dal servizio personale, previa autorizzazione del segretario generale e del responsabile di settore e devono trovare risposta entro 30 giorni. Nel caso di mancata risposta essa si intende negativa.
- 4.3.2 Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dall'organo competente al rilascio, con atto motivato, nel caso vengano meno i presupposti alla base dell'autorizzazione, o in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l'incarico svolto e gli interessi dell'Ente.
- 4.3.3 Non sarà possibile rilasciare autorizzazioni sulla base di richieste generiche per incarichi non adeguatamente espressi, per periodi e durata indeterminati.

Articolo 5 - INCARICHI PER I QUALI NON E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE

- 1. Il personale dipendente non necessita di autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi e delle attività per i quali il legislatore ha compiuto, a priori, una valutazione di non incompatibilità. L'elenco tassativo di tali attività è riporto al 6° comma dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001; queste, pertanto, non debbono essere autorizzate né comunicate all'Amministrazione. Resta comunque in capo al dipendente l'obbligo di astenersi dell'assunzione degli incarichi di cui al presente comma qualora essi interferiscano o producano conflitto, anche potenziale, di interesse con le funzioni svolte dall'interessato o dalla struttura di assegnazione.
- 2. Il dipendente è invece tenuto a comunicare formalmente all'Amministrazione l'attribuzione di incarichi anche se svolti a titolo gratuito, in conformità all'allegato modulo (All. 2); in questi casi, l'Amministrazione, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, deve comunque valutare entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie, l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico.
- 3. Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'Amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'Ente.
- 4. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono inviate al Responsabile del servizio di assegnazione; per i Responsabili la comunicazione è trasmessa al Segretario.

5. Tutte le comunicazioni e le relative risposte sono trasmesse al Responsabile competente in materia di gestione giuridica del personale, che provvede al loro inserimento nel fascicolo personale del dipendente interessato.

Articolo 6 - ASPETTATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI

- 1. Il dipendente può richiedere di essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.
- 2. La richiesta è inviata al Responsabile competente in materia di gestione giuridica del personale, corredata della necessaria documentazione e del parere del Responsabile del servizio di assegnazione, il quale deve esprimersi in ordine alla compatibilità della richiesta con le esigenze organizzative della struttura.
- 3. Per i Responsabili la richiesta è trasmessa al Segretario.
- 4. Il soggetto competente ai sensi dei commi precedenti si esprime nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 7 - DIVIETI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

- 1. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
- 2. I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura. I predetti soggetti, pertanto, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione, compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
- 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui sopra, trovano applicazione le sanzioni sull'atto e sui soggetti previsti dalla legge.
- 4. I competenti Responsabili provvederanno ad inserire nei contratti di assunzione del personale, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti e nei relativi schemi contrattuali, apposite clausole concernenti gli obblighi del rispetto dei divieti di cui al presente articolo e le sanzioni sull'atto e sui soggetti derivanti dalla loro violazione.

Articolo 8 - OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE

- 1. Rimangono fermi i vincoli di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa in vigore.
- 2. Il Responsabile del Servizio Personale che hanno autorizzato o conferito incarichi, anche a titolo gratuito, ai dipendenti provvedono alla comunicazione per via telematica nel termine di quindici giorni al Dipartimento della funzione pubblica, gli incarichi autorizzati o conferiti ai dipendenti stessi. La comunicazione degli incarichi autorizzati o conferiti ai dipendenti è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati autorizzati o conferiti, le ragioni dell'autorizzazione o del conferimento, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati autorizzati o conferiti e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa e dall'indicazione di tutti gli elementi necessari per la comunicazione telematica.

Articolo 9 - SANZIONI E VIGILANZA

- 1. Il dipendente che svolge un incarico senza la prescritta autorizzazione, o qualora vengano accertate richieste di autorizzazioni non veritiere, viene diffidato dall'ente a cessare la situazione di incompatibilità nei successivi 30 giorni.
- 2. Decorsi 30 giorni dalla diffida, ove l'incompatibilità non sia cessata, l'ente irroga al dipendente la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.
- 3. Il procedimento per l'accertamento delle cause di recesso si svolge nel contraddittorio delle parti, secondo la disciplina contenuta nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale e dell'area dirigenziale del Comparto "Regioni e delle Autonomie Locali".
- 4. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza autorizzazioni deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto dal dipendente, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Ente.
- 5. Per la vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni è istituito il Servizio Ispettivo. Esso è composto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e dal Responsabile del servizio di volta in volta interessato.

Articolo 10 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

- 1. Dall'applicazione del presente regolamento non devono discendere oneri aggiuntivi per l'Ente.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti.
- 3. Il presente regolamento entra in vigore dalla sua pubblicazione.

ALLEGATO 1

COMUNE DI MALO

PROVINCIA DI Vicenza

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICHI NON COMPRESI NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO

	- Al	l Sindaco l Responsabile del Settore Po l Responsabile del Settore	
	(inc	dicare il settore di appartenen DE	
in qualità di		Cat	
presso l'Unità Organiz	zativa		
	CI	HIEDE	
svolgimento di incaricli il seguente incarico:	i esterni da parte del per	vigente e del Regolamento s sonale dipendente del Comu	ne di MALO a svolgere
per conto della ditta/en	re/altro		
sede/indirizzo e codice	fiscale		
1 1	ria personale responsabil ere, di cui all'art. 76 D.P	ità, consapevole delle sanzio P.R.445/2000,	oni penali, nel caso di
	DICHIARA (CHE L'INCARICO	
e non comporterà alcur 2. nel periodo dal	a interferenza con l'attiv	per un impegno di ore vità lavorativa ordinaria; al	
3. luogo di svolgimento 4. tempi di svolgiment	·		
5. compenso lordo pres	' unto		
dichiara di non essere a potenziale, tra l'attività Resta ferma l'osservan	conoscenza di alcuna si da svolgere e quella asso za da parte del soggetto c	tuazione di conflitto di intere egnata in qualità di pubblico che eroga i compensi previst ndo i termini e le modalità di	essi, ancorché o dipendente. i di darne
11, del D. Lgs. 30.3.20			
Data	Firma		

ALLEGATO 2

COMUNE DI MALO

	Al SindacoAl Responsabile del Settore PersonaleAl Responsabile del Settore
	(indicare il settore di appartenenza) SEDE
Il/la sottoscritto/a	
in qualità di	Cat
presso i Oliita Olganizzativa	
	COMUNICA
svolgimento della seguente attività (b collaborazione a giornali, riviste, er utilizzazione economica da parte de industriali; partecipazioni a convegni e semina incarico per il quale è corrisposto se incarico per lo svolgimento del qua o di fuori ruolo; incarico conferito dalle organizzazi aspettativa non retribuita; attività di formazione diretta ai dipe breve descrizione dell'incarico	nciclopedie e simili; ell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni ri; olo il rimborso delle spese documentate; ale il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando ioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccate o in endenti della pubblica amministrazione.
per conto della ditta/ente/altro sede/indirizzo e codice fiscale	
nel periodo dalluogo di svolgimento	al
Data	Firma